arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000035.14-01-2022.h.09:11

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ARPAL
Direzione Scientifica

OGGETTO: *S*863. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo all'intervento "Deposito e rimessa denominato Staglieno ubicato in comune di Genova". Opera connessa con il progetto denominato "Assi di forza per il trasporto pubblico locale" del Comune di Genova. Proponente: Comune di Genova. Contributo Terre e rocce da scavo.

In riferimento alla nota di Regione Liguria relativa al procedimento in oggetto, assunta a prot. Arpal n. 37936 del 29/12/2021, lo scrivente Settore ha esaminato la documentazione progettuale ai fini delle valutazioni relative alla gestione delle terre e rocce prodotte dall'opera.

In particolare, sono stati analizzati i documenti:

- E21D00DZ3RGDC0000001B– Relazione Generale sullo Studio Architettonico
- IM0C00001 – Studio Preliminare Ambientale.

Da quanto si evince dalla suddetta documentazione, l'opera a progetto consiste nella demolizione e la ricostruzione dell'attuale fabbricato di Staglieno, sito in Via Vecchia, adibito a rimessa e officina. L'opera si inserisce nell'ambito del progetto relativo agli "Assi di forza per il trasporto pubblico locale" in Comune di Genova.

Per la realizzazione dell'intervneto è prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo pari a 31.000 m^3 e si ha la necessità di approvvigionamento di inerti per la ricostruzione dell'edificio.

Al punto 3.5.2 dello Studio Preliminare Ambientale viene dichiarato che parte delle terre e rocce prodotte saranno riutilizzate in sito, senza alcun trattamento, per la formazione di sottofondi e per il ripristino degli strati colturali superficiali, previa verifica delle rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturali.

In merito si precisa che le terre e rocce riutilizzate in cantiere sono escluse dalla disciplina dei rifiuti come previsto dall'Art. 185 comma 1 lettera c) del d.lgs 152/06 e dall'art. 24 del DPR 120/2017 a condizione che siano "non contaminate". Si informa che nel caso in cui l'opera a progetto fosse sottoposta a VIA per il riutilizzo in sito dovrà essere presentato il "Piano preliminare di riutilizzo in sito delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui all'art. 24 c. 3 del DPR n. 120/2017.

Inoltre viene indicato che un quantitativo di materiale scavato sarà invece allontanato dal cantiere e si prevede di gestirlo come sottoprodotto in siti di destinazione terzi che sono stati individuati ed elencati nella tabella 4.5 -1 dello Studio Preliminare Ambientale.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Con riferimento alle terre e rocce da scavo che si intendono gestire come sottoprodotti secondo le procedure previste dal DPR 120/2017, se il progetto sarà sottoposto a VIA dovrà essere presentato dal proponente (prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale), un Piano di Utilizzo ai sensi dell'Art. 9 del DPR 120/2017 nel caso il quantitativo totale prodotto risulti maggiore di 6000 m^3; se il quantitativo prodotto risultasse minore (e nel caso il progetto non sia sottoposto a VIA) risulta sufficiente che il produttore delle stesse presenti Dichiarazione di Utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017 da inviarsi, 15 giorni prima dello scavo, ad ARPAL e al Comune territorialmente competente.

In ogni caso risulta necessario la preventiva verifica dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo mediante la verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturali.

Infine un quantitativo residuo di terre e rocce da scavo si prevede di gestirlo come rifiuto speciale, privilegiando quando possibile le operazioni di recupero.

Non si ritiene che l'opera, per gli aspetti ambientali considerati relativi alle terre e rocce da scavo, presenti impatti significativi sull'ambiente.

Si formulano comunque le seguenti considerazioni:

- Risulta necessario eseguire in fase progettuale la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo che si prevede di movimentare e, considerata la storia pregressa del sito, **si richiede di comunicare preventivamente le date in cui saranno effettuati i campionamenti al fine di valutare la possibilità di un campionamento anche da parte della scrivente Agenzia.**
- Sarebbe opportuno stimare i quantitativi di terre e rocce riutilizzate in sito, quelle gestite come sottoprodotti ed infine quelle gestite come rifiuti speciali che dovranno essere depositate in modo distinto nelle aree interne al cantiere.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
(D.ssa Serena Clara Recagno)

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Estensore: Antola

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001